

Giustizia	0	2.400.000	0
Affari esteri	0	0	1.291.000
Beni e attività culturali	0	0	903.000
Salute	0	867.000	0
Università e ricerca	0	866.000	1.215.000
Solidarietà sociale	0	867.000	1.291.000
Totale	1.750.000	5.000.000	4.700.000

Il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le relative variazioni di bilancio.

Infine il **comma 7** reca una **clausola di salvaguardia finanziaria**, affidando al Ministro dell'economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 468/1978).

L'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal D.L. 194/2002 (cd. decreto-legge "tagliaspese"), impegna i ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell'attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell'economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

È prevista, inoltre, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468/1978, corredati da apposite relazioni illustrative. Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell'economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine[286].

Il **comma 7-bis, introdotto in sede referente**, affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri il **restauro del Blocco 11** (cosiddetto "blocco della Morte[287]") **del campo di concentramento di Auschwitz** ed autorizza a tal fine la spesa di 900.000,00 euro per il 2008.

Alla copertura dell'onere si provvede a valere "Fondo per interventi strutturali di politica economica", istituito dall'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004[288]. Tale fondo è alimentato con il maggior gettito derivante, con riferimento al 2005, dalla proroga dei termini per il versamento delle somme dovute per illeciti edilizi, ed è destinato, secondo la disposizione richiamata, ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi di riduzione della pressione fiscale.

Si ricorda che l'Italia fa parte di una *task force* per la cooperazione internazionale in materia di istruzione, memoria e ricerca sull'Olocausto (*International Task Force for Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research*). Tra le finalità dell'organismo (istituito nel 1998 da rappresentanti di governo, organizzazioni governative e non governative) figura, oltre alla realizzazione di commemorazioni, progetti educativi e ricerche, la tutela di siti storicamente rilevanti[289].